

Allegato

**Comune di Manfredonia
(Provincia di Foggia)**

TARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

**Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2020**

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Gestione, definizione ed assimilazione dei rifiuti
- Articolo 3 - Soggetto attivo
- Articolo 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo 5 - Soggetti passivi
- Articolo 6 - Locali ed aree non soggetti al tributo
- Articolo 7 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
- Articolo 8 - Superficie degli immobili
- Articolo 9 – Costi del servizio di gestione rifiuti
- Articolo 10 – Piano finanziario
- Articolo 11 - Determinazione della tariffa
- Articolo 12 - Articolazione della tariffa
- Articolo 13 - Periodi di applicazione del tributo
- Articolo 14 - Tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 15 - Occupanti le utenze domestiche
- Articolo 16 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 17 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Articolo 18 - Scuole statali
- Articolo 19 - Tributo giornaliero
- Articolo 20 - Tributo provinciale
- Articolo 21 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Articolo 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche
- Articolo 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Articolo 24 - Riduzioni per utenze non domestiche derivanti da emergenza covid-19
- Articolo 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Articolo 26 - Dichiarazione tari
- Articolo 27 – Riscossione della tari
- Articolo 28 - Poteri del Comune
- Articolo 29 – Accertamento per omessa o infedele dichiarazione
- Articolo 30 – Sanzioni ed interessi su accertamento
- Articolo 31 – Riscossione coattiva degli importi
- Articolo 32 – Rimborsi e compensazione
- Articolo 33 - Dilazioni di pagamento
- Articolo 34 - Somme di modesto ammontare
- Articolo 35 - Contenzioso
- Articolo 36 - Entrata in vigore

Allegato A)- UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE PREVISTE DAL D.P.R. 158/'99

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 commi da 641 a 666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nel Comune di Manfredonia.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/13.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione, definizione ed assimilazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è contenuta nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel medesimo decreto sono individuate le sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
3. Ai fini della corretta applicazione del tributo, per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali a quelli urbani, si fa rinvio al relativo regolamento comunale approvato con provvedimento consiliare n. 9 del 26/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. La tassa sui rifiuti è applicata e riscossa dal Comune di Manfredonia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - Soggetti passivi

- La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il soggetto obbligato rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Locali ed aree non soggetti al tributo

- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito indicato a titolo esemplificativo:
 - le abitazioni prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche,

cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza umana;

- d) le utenze non domestiche prive di arredi/impianti/attrezzature e di licenza/autorizzazione per lo svolgimento di attività nel locale stesso e di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici a rete;
 - e) i locali in oggettive condizioni di inutilizzabilità poichè inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - f) le superfici coperte di altezza inferiore a 1,50 metri;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - j) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto inteso in senso stretto;
 - k) locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, cioè in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rimangono sempre assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
2. Non sono in particolare, soggette al tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di

medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la esclusione si estende ai magazzini di materie di prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. A tal fine il magazzino deve essere contiguo all'attività e di dimensione non superiore all'area di produzione dei rifiuti speciali. Inoltre, lo stesso non deve essere utilizzato, nemmeno in parte, anche come spazio espositivo o di vendita, né come deposito di materie o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nell'area di produzione a cui lo stesso è collegato.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Descrizione	% di riduzione
Ambulatori medici, radiologici, dentistici e odontotecnici	20%
Laboratori di analisi	25%
Barbieri, parrucchieri, estetisti	20%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Autoriparatori, elettrauti, gommisti	25%
Distributori di carburante e autolavaggi	25%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

5. Per eventuali attività non comprese nella tabella di cui sopra, si fa riferimento a criteri di analogia.
6. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, i produttori di rifiuti speciali debbono presentare apposita istanza/dichiarazione con le modalità ed i termini di cui all'art. 26 del presente regolamento. La richiesta deve riportare:
 - a) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, commerciale, ecc...);
 - b) le superfici sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali con planimetria quotata dei locali riportante i metri quadrati e le destinazioni d'uso delle superfici utilizzate;
 - c) copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata con indicazione dei rifiuti prodotti distinti per codice C.E.R. e dei formulari di trasporto dei rifiuti speciali.
7. Il contribuente è obbligato a denunciare qualsiasi variazione che incida sulla determinazione della superficie tassabile. L'ufficio tributi, può, in ogni caso, richiedere annualmente copia del contratto di smaltimento.
8. L'esclusione/riduzione non può in alcun modo essere concessa se i rifiuti speciali sono dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune.

Art. 8 - Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da

quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23 marzo 1998 n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. In caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Art. 9 – Costi del servizio di gestione rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1 comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 10 – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe tari avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della Legge 147/13.
2. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal metodo tariffario (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:
 - a) da una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai

sensi di legge;

- b) da una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/'99.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
4. La tariffa del tributo può essere modificata, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/'00, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa della TARI è composta da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una *quota variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è inoltre articolata nelle fasce di *utenza domestica* e di *utenza non domestica*.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/'99 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, il Comune può prevedere, nella delibera tariffaria, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al DPR 158/'99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

4. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1 comma 658 della Legge 147/'13. A tal fine, in sede di determinazione delle tariffe tari la quota di costi imputabili alle utenze domestiche può essere ridotta di una percentuale in relazione all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 all.1 del DPR 158/'99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 all.1 del DPR 158/'99. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Nel caso di servizio di volontariato, frequenza di corsi di studio o di attività lavorativa prestata all'estero o in altro Comune della Repubblica o in caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi nell'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, ad

istanza di parte ad esempio con contratto di locazione regolarmente registrato ed intestato inequivocabilmente al richiedente.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Manfredonia, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume convenzionalmente il numero di occupanti pari a 3, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 all.1 del DPR 158/'99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 all.1 del DPR 158/'99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'ALLEGATO A al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo

compendio.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Nel caso in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata ad uso abitativo rispetto a quella ad uso economico professionale, si presume un uso promiscuo al 30%.
7. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

Art. 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 (riciclo) e 23 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non domestiche non stabilmente attive di cui all'articolo 22 comma 1.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi tari, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo

comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Foggia sull'importo del tributo comunale ed è ad essa riversato secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 5%;
 - c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto (non locata e non data in comodato d'uso) da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza: riduzione di 2/3.
2. Ai sensi dell'art. 57 bis del DL 124/'19 conv in Legge 157/'19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura l'accesso a tariffe agevolate agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate. I contribuenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, il gas e al servizio idrico integrato. A tal fine l'ARERA definisce con propri provvedimenti le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Ai locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica la tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, in misura ridotta del 30%.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Ai bed and breakfast, affittacamere ed agriturismi è riconosciuta la riduzione del 30% nella parte fissa e variabile della tariffa applicata, in considerazione della oggettiva minore potenzialità di produzione rifiuti di tali attività rispetto alla categoria degli alberghi.
4. Ai fini della riduzione di cui ai commi precedenti, si applicano il terzo e quarto comma dell'articolo 21.
5. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.
6. La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa, è

calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.

7. Nel calcolo dei quantitativi avviati al riciclo e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, quelli conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio avviati al recupero.
8. Per “riciclo” si intende, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. u) del D. Lgs. 152/’06, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
9. L’agevolazione per riciclo è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l’anno successivo o rimborso della eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione tari di cui all’art. 26, consegnando la documentazione necessaria (dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nell’anno solare precedente, la quantità complessiva di rifiuti assimilati prodotti, formulari di trasporto, ecc...).

Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per i locali e le aree situati al di fuori della zona in cui è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti, la tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza non inferiore a 1 km e non superiore a 3 km dal più vicino punto di raccolta, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica, e del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore a 3 km. Sono esclusi dal calcolo i percorsi in proprietà private.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. La riduzione è riconosciuta previa presentazione all’ufficio tributi comunale di formale e motivata diffida dell’utente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio. La diffida è trasmessa tempestivamente al gestore del servizio di igiene urbana che, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, comunica all’ufficio tributi comunale l’avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione. Ove il gestore del servizio non provveda nel predetto termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l’insussistenza dei motivi della diffida, si procederà all’applicazione della riduzione.
3. Ai sensi dell’articolo 1 comma 86 della Legge 28 dicembre 1996 n. 549, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è prevista un’agevolazione del 50%, calcolata sia sulla parte fissa che variabile. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta da presentare al Comune entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.

Art. 24 - Riduzioni per utenze non domestiche derivanti da emergenza covid-19

1. Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 e che, alla data del 05/05/2020, avevano già riaperto, individuate dalla tabella 1a riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per il medesimo anno 2020 alla riduzione della parte variabile della tariffa pari al 16,66%, la quale assorbe gli effetti della riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della citata deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020. La riduzione di cui al presente comma è applicata automaticamente dal Comune alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nella tabella 1a riportata nell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020.
2. Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 e che, alla data del 05/05/2020, non avevano ancora riaperto, individuate dalla tabella 1b riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per l'anno 2020 ad una riduzione della parte variabile della tariffa del 25%, equivalente alla riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della citata deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020. La riduzione di cui al presente comma è applicata automaticamente dal Comune alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nella tabella 1b riportata nell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020.
3. Le utenze non domestiche che non risultano immediatamente riconducibili alle categorie che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, individuate dalla tabella 2 riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per l'anno 2020 ad una riduzione della parte variabile della tariffa, determinata nella seguente misura:
 - fino a 15 gg. di sospensione: nessuna riduzione
 - da 16 a 45 gg. di sospensione: 8,33%
 - da 46 a 75 gg. di sospensione: 16,66%
 - oltre 75 gg. di sospensione: 25%
4. In caso di mancato intervento dell'Ente territorialmente competente (AGER) entro il 15/10/2020, la riduzione di cui al precedente comma viene riconosciuta alle utenze non domestiche che presentino apposita istanza documentata al Comune, nella quale viene attestato, ai sensi del DPR 445/2000 l'obbligo di sospensione dell'attività ai sensi dei provvedimenti governativi o locali per effetto dell'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del COVID-19 e l'effettiva sospensione della stessa, oltre che il numero dei giorni di sospensione della medesima nel corso dell'anno 2020. L'istanza deve essere presentata entro il termine del 30/11/2020 a pena di decadenza.
5. Il costo delle riduzioni di cui ai commi precedenti è finanziato a valere sui piani finanziari tari 2021-2023 in applicazione della deliberazione Arera 238/2020, tramite valorizzazione della componente RCNDtv che definisce gli oneri delle riduzioni da sottrarre dal PEF 2020 per essere inseriti nei PEF 2021-2023 ovvero con fonti di finanziamento alternative previsti dalla normativa vigente.

Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In ogni caso, la somma delle riduzioni e delle agevolazioni non potrà superare, su base annua, la

soglia del 70% della tassa dovuta, fatta eccezione per le riduzioni derivanti da emergenza covid-19 di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Art. 26 - Dichiarazione tari

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione tari deve essere presentata, su modulistica predisposta dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
6. Essa ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui sopra. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve indicare i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità del soggetto denunciante;
- b) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- d) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- e) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- e) Indicazione analitica delle eventuali superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed allegazione della documentazione richiesta dall'art. 7 del presente regolamento;
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica (allegando copia di un documento di riconoscimento), o pec.
 9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, sono tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione.
 10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, sono tenuti ad invitare il contribuente a presentare la dichiarazione tari entro il termine previsto, fermo restando l'obbligo a carico del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27 – Riscossione della tari

1. La tassa sui rifiuti è versata al Comune di Manfredonia mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. E' possibile l'incasso anche mediante il nodo dei pagamenti mediante Pago Pa ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con allegati modelli precompilati per il versamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti definitivi, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenza il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 2 dicembre. I versamenti delle prime tre rate debbono essere effettuati sulla base delle tariffe applicabili per l'anno precedente, mentre il versamento della quarta rata dovrà essere effettuato sulla base degli atti pubblicati sul portale del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre dell'anno in corso, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. E' consentito il pagamento in unica soluzione alla prima scadenza. Nel caso in cui alla data di emissione degli avvisi di pagamento non siano state ancora deliberate le tariffe per l'anno in corso, è possibile procedere alla riscossione degli importi mediante due distinte emissioni di avvisi di pagamento.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Per la sola annualità d'imposta 2020, il pagamento della tari è dovuto in 4 rate in scadenza il 31 luglio, il 31 agosto, il 30 settembre ed il 30 novembre.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. A seguito dell'omesso o insufficiente versamento dell'importo richiesto dall'Ente alle prescritte

scadenze con l'avviso di pagamento, il Comune provvede alla notifica di un avviso di accertamento con la liquidazione della tassa non versata, ai sensi dell'art. 1 commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

8. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e deve essere notificato entro i termini decadenziali di cui all'art. 1 comma 161 e riportare tutti gli elementi di cui al comma 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Esso contiene l'intimazione ad adempiere entro il termine per la presentazione del ricorso, ed è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari decorsi 60 gg. dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella esattoriale o dell'ingiunzione di pagamento.
9. Nel caso in cui l'avviso di accertamento sia stato preceduto da un sollecito di pagamento o da avviso di pagamento bonario regolarmente notificati al contribuente, con esso si procederà anche alla irrogazione della sanzione per omesso/insufficiente versamento ed alla richiesta degli interessi di cui all'art. 30 del presente regolamento.

Art. 28 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In caso di affidamento in concessione del servizio le predette funzioni competono alla società concessionaria.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è possibile considerare come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/'98, ai sensi dell'art. 1 comma 646 della Legge 147/'13 e sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna.

Art. 29 – Accertamento per omessa o infedele dichiarazione

1. In caso di omessa o infedele dichiarazione tari, si procede alla notifica di un accertamento ai sensi dell'art. 1 commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. L'avviso di accertamento, da notificare entro i termini decadenziali di cui all'art. 1 comma 161 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, contiene l'intimazione ad adempiere entro il termine per la presentazione del ricorso, ed è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari decorsi 60 gg. dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella esattoriale o dell'ingiunzione di pagamento.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi, spese, da versare in unica soluzione entro

il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 162 della Legge 296/'06, gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Ricorrendone i presupposti, l'accertamento può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale adottato dall'Ente.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30 – Sanzioni ed interessi su accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tari, si applica la sanzione del 30% del tributo dovuto. Nel caso di ritardato pagamento fino al 90° giorno si applica, come previsto dal D.Lgs 158/'15, la sanzione dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno di ritardo e la sanzione fissa del 15% dal 15° giorno di ritardo al 90°.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
5. Le sanzioni previste per l'omessa o infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. Per le sanzioni relative al versamento non sono previste riduzioni.
6. Sulle somme dovute per inadempimento del contribuente, si applicano gli interessi al saggio legale con maturazione giornaliera.

Art. 31 – Riscossione coattiva degli importi

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, ed in assenza del relativo pagamento dell'accertamento, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione

forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi, in ossequio alla normativa di cui all'art. 1 commi da 792 a 804 della Legge 160/'19 ed al regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Art. 32 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, il contribuente può richiedere, in alternativa al rimborso, che le somme versate e non dovute per tassa rifiuti vengano compensate con gli importi dovuti per lo stesso tributo per altre annualità. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio legale con maturazione giornaliera a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33 - Dilazioni di pagamento

1. In caso di temporanea situazione di difficoltà finanziaria del contribuente, il funzionario responsabile del tributo può concedere la dilazione degli importi dovuti a seguito di notifica di atti tari secondo le disposizioni previste nel regolamento sulle entrate dell'Ente.

Art. 34 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, compreso sanzioni ed interessi, sia inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, in ragione delle attività istruttorie che si dovrebbero effettuare nonché dei relativi oneri.

Art. 35 - Contenzioso

1. Per il contenzioso in materia di TARI si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE PREVISTE DAL D.P.R. 158/’99	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri, spettacoli viaggianti
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi con ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 28 DEL 28 settembre 2020

L'anno duemilaventi il giorno 28 del mese di settembre alle ore 10:35 si é riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:

- Dott. Vincenzo Vendola - Presidente
- Rag. Giovanni Fraccascia - Componente
- Rag. Giuseppe Pesino - Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 24/09/2020 con i poteri del Consiglio comunale avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.”**

L'Organo di revisione

RICEVUTO

a mezzo pec in data 25/09/2020 la proposta di deliberazione di cui in intestazione,

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

RILEVATO

che le disposizioni contenute nello schema di regolamento risultano conformi alla normativa vigente in materia di tassa sui rifiuti (TARI) e che quanto ivi previsto rientra nell'autonomia regolamentare dell'Ente;

VISTI

- la Legge 147/13 che disciplina la TARI;
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 27/2020, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge 77/2020;
- l'art. 106 comma 3 bis, introdotto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del DL 34/2020, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio degli Enti Locali per l'anno 2020 alla data del 30 settembre 2020, dopo una serie di ripetute proroghe intervenute in considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da Covid-19;
- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITI

il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del settore Economico e Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 11:55 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola

(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia

(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 38**

Ufficio Proponente: **4.1 CONTABILITÀ GENERALE**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.-**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (4.1 CONTABILITÀ GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/09/2020

Il Responsabile di Settore
f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maricarmen Distante